

Documenti da preparare dai Docenti e ATA assunti a tempo indeterminato

Dichiarazione dei servizi ai sensi dell'art.145 del TU 1092/73

Da presentare unitamente ai documenti indicati nella nomina a tempo indeterminato entro trenta giorni. Deve essere utilizzato apposito modello che può essere richiesto alle scuole o al sindacato (disponibile anche modello su file).

Nella dichiarazione devono essere indicati:

1. dati anagrafici estremi del conseguimento dei titoli di studio e/o di abilitazione
2. tutti i servizi effettuati dal docente nella scuola
3. tutti i servizi effettuati presso enti pubblici
4. tutti i servizi effettuati presso privati
5. tutti i servizi effettuati in regime di libera professione
6. la cassa a cui sono stati versati i contributi pensionistici
7. l'eventuale trattamento di fine rapporto ricevuto per (da specificare) alcuni servizi
8. l'eventuale trattamento di pensione in godimento
9. l'eventuale liquidazione di indennità una tantum

L'eventuale omissione di alcuni servizi potrebbe impedire la richiesta di ricongiunzione e/o riscatto

Mod. PR 1 Buonuscita INPDAP (TFS) serve a riunire ai fini del TFR:

- a) i servizi scolastici statali precedenti al ruolo per i quali non si è ricevuto trattamento di fine rapporto (generalmente quelli prima del 2000) a condizione di essere stati in servizio (anche a tempo determinato) al 30 maggio del 2000
- b) i servizi successivi al 2000 per i quali non si è percepito TFR
- c) NON è più possibile riscattare gli anni universitari e il servizio militare (circ. n.30 INPDAP)

Va presentato in triplice copia con i seguenti allegati:

1. Autocertificazione dati anagrafici;
2. Certificati di servizio

La scuola provvederà a curarne la trasmissione all'INPDAP

Domanda di valutazione dei servizi pre-ruolo ai fini pensione

Serve ad ottenere il computo, il riscatto e comunque la valutazione ai fini della pensione di Stato dei periodi di servizio prestati anteriormente alla nomina a T.I.

Sono valutabili a domanda e senza pagamento:

1. i servizi scolastici prestati presso scuole statali come supplente
2. i servizi scolastici prestati prima del 1988 con iscrizione all'INPS
3. il servizio militare
4. i servizi prestati presso enti locali con iscrizione alla CPDEL
5. i servizi prestati presso altre amministrazioni pubbliche, IPAB con iscrizione a casse assorbite dall'INPDAP
6. i servizi prestati presso scuole elementari parificate e scuole materne ente morale con iscrizione alla cassa pensioni insegnanti di asili e di scuola parificata
7. servizi come volontario nei paesi in via di sviluppo

Sono riscattabili a domanda e a pagamento:

1. il periodo legale degli studi universitari
2. i periodi intercorrenti tra la nomina giuridica e il giorno di effettiva assunzione in servizio
3. i periodi di disoccupazione
4. i periodi di aspettativa
5. i periodi per assistenza a disabili

Sono riscattabili con specifica domanda all'INPDAP i periodi di maternità obbligatoria non coperti da nomina quelli di maternità facoltativa



federazione lavoratori della conoscenza

In alcuni casi limitati può essere richiesto il riscatto dei servizi di insegnamento presso le scuole private in alternativa alla ricongiunzione (va valutato caso per caso)

La domanda di valutazione servizi ai fini della pensione va presentata all'INPDAP per il tramite della scuola di servizio e ad essa vanno allegati i seguenti documenti:

- autocertificazione dati anagrafici;
- certificato di laurea;
- certificati di servizio;
- eventuale periodo del servizio militare

Domanda di ricongiunzione ai sensi della L. 29/79

Serve per ricongiungere in un'unica pensione di Stato i periodi prestati presso privati o scuole legalmente riconosciute con versamento dei contributi all'INPS.

La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un'unica gestione previdenziale può essere esercitata una sola volta; può essere esercitata una seconda volta solo se l'interessato possa far valere, successivamente all'esercizio della prima ricongiunzione, dieci anni di assicurazione previdenziale, di cui almeno cinque coperti da contributi versati in costanza di effettiva attività lavorativa. In tutti gli altri casi l'interessato può presentare una seconda domanda solo all'atto del pensionamento (cioè l'ultimo giorno di servizio) e solo se la richiesta sia diretta a trasferire ulteriori periodi assicurativi nella gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione

Va valutata la convenienza della ricongiunzione in caso di servizi contemporanei (pubblico/privato) o di lunga durata presso gestioni speciali.

La domanda va presentata all'INPDAP per il tramite della scuola e ad essa vanno allegati:

- estratto conto dell'INPS;
- dichiarazione sostitutiva dati anagrafici;
- certificati di servizio.

Domanda di ricostruzione carriera (dopo il superamento dell'anno di prova)

La domanda va presentata alla scuola di titolarità per il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestati nella scuola statale ai fini economici della carriera: per i docenti non prima dell'a.s. successivo alla nomina, per l'ATA dopo il superamento del periodo di prova. Per i Docenti sono valutabili i servizi della durata minima di 180 gg nella scuola statale e altri servizi in scuole non statali da valutare caso per caso. Per il personale ATA tutti i servizi nella scuola senza limiti temporali. Il servizio di leva/civile è valutato se successivo al 31.1.87, quello precedente a tale data solo se coperto da nomina. **La mancata presentazione della domanda di ricostruzione entro cinque anni dalla nomina in ruolo fa decadere il diritto agli arretrati e dopo 10 anni al riconoscimento dei servizi.**

Sono da allegare i seguenti documenti:

- Autocertificazione dati anagrafici;
- Titolo di studio per l'accesso al ruolo di appartenenza;
- Certificati di servizi per i quali si chiede il riconoscimento;
- Congedo militare.

E' bene conservare copia di tutta la documentazione presentata alla scuola con il numero di protocollo e la data di consegna. Non è strettamente obbligatorio presentare subito i documenti ma è conveniente perché gli eventuali riscatti a titolo oneroso sono conteggiati sulla base della retribuzione percepita al momento della domanda: più lo stipendio è basso e meno si pagheranno i riscatti a pagamento.

a cura della FLC - CGIL Scuola - Bergamo